

# COMUNE DI VARMO

## Provincia di Udine

*Allegato alla delibera n 44 del 5.9.2002*

### REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI PARRUCCHIERE MISTO

#### CAPO I - Disposizioni generali

##### Art.1 - Oggetto del regolamento

Le attività di parrucchiere misto, sia essa esercitata da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitale svolte in luogo pubblico e privato, anche a titolo gratuito, é disciplinata in tutto il territorio comunale dalla L.R. 12/2002.

In caso in cui tale attività venga svolta in palestre, clubs, circoli privati, case di cura, ospedali, ricoveri per anziani, istituti di estetica medica, profumerie e qualsiasi altro luogo anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di qualche prodotto, deve sottostare alle leggi e disposizioni di cui al primo comma del presente regolamento.

L'attività di parrucchiere misto comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sui capelli e sulla barba e, in particolare, il servizio del taglio dei capelli, l'esecuzione di acconciature, la colorazione e decolorazione, il servizio di taglio della barba, l'applicazione di parrucche e ogni altro servizio inerente o complementare al trattamento estetico del capello e della barba.

Non costituisce attività soggetta al presente regolamento quella relativa alla lavorazione del capello nel caso in cui non si realizzino prestazioni applicative sulla persona ma soltanto la produzione di un bene.

##### Art.2 - Autorizzazione amministrativa all'esercizio

Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di parrucchiere misto deve essere provvisto di apposita autorizzazione rilasciata dal Responsabile del servizio.

Non è consentito lo svolgimento di attività di parrucchiere misto in forma ambulante, salvo che tale attività sia esercitata a favore di persone immobilizzate o handicappate, da titolari, collaboratori, soci o dipendenti di imprese già autorizzate ad operare in sede fissa.

##### Art.3 - Contenuti dell' autorizzazione

L'autorizzazione è valida per l'intestatario, per i locali e le attrezzature in essa indicate.

I responsabili di ogni settore devono essere indicati nella autorizzazione comunale.

I locali adibiti all'attività di estetica devono essere separati da quelli destinati all'attività di parrucchiere misto.

#### Art.4 - Requisiti

L'autorizzazione viene concessa previo accertamento del possesso da parte dell'impresa richiedente dei seguenti requisiti:

- 1.- iscrizione all'albo delle imprese artigiane se trattasi di ditta individuale o di impresa societaria avente i requisiti previsti dalla L.R. 12/2002 iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A. nel caso di società non artigiane.
- 2.- qualificazione professionale ai sensi dall'art. 28 della L.R. 12/2002. I soci, i collaboratori, i familiari e i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di parrucchiere misto devono essere in possesso della relativa qualifica professionale.
- 4.- Idoneità igienico-sanitaria dei locali e delle attrezzature ai sensi dei successivi articoli.
- 5.- sussistenza della superficie minima dei locali ai sensi del presente regolamento.

#### Art.5 - Inizio attività

Chi ha ottenuto l'autorizzazione dovrà produrre entro 60 giorni dall'inizio dell'attività al competente ufficio comunale i seguenti documenti:

- 1.- nel caso di iscrizione successiva al rilascio dell'autorizzazione, iscrizione all'Albo Imprese Artigiane se trattasi di ditta individuale o di impresa societaria avente i requisiti previsti dalla legge n. 12/2002; iscrizione al Registro delle imprese della Camera di Commercio I.A.A. nel caso di società non artigiane.
- 2.- Idoneità igienico sanitaria dei locali e delle attrezzature ai sensi dei successivi articoli.

La mancata presentazione della suddetta documentazione comporta la decadenza dell'autorizzazione.

#### Art.6 - Attività complementari

All'interno degli esercizi di parrucchiere misto possono essere svolte, senza la necessità dell'autorizzazione all'attività di estetista, anche le attività di manicure e pedicure estetico purchè queste non diventino attività prevalenti e vengano svolte in zone separate rispetto al settore destinato all'attività principale.

Nell'esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere forniti ai clienti prodotti necessari al completamento dei trattamenti iniziato all'interno dei laboratori ai sensi dell'art.5 .- comma 6 - della legge 12/2002, prescindendo dagli obblighi della legge nr. 426/1971, e successive modifiche ed integrazioni concernenti le attività commerciali.

#### Art.7 - Attività svolte nel domicilio

Le attività di cui all'art.1 possono essere svolte anche presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali siano diversi da quelli destinati ad altre attività.

Nel caso in cui l'attività sia svolta nel domicilio del titolare sono derogate le normative previste dal regolamento edilizio concernente i locali ad uso artigianale.

#### Art.8- Ricorsi

Il provvedimento del Responsabile del servizio di rifiuto di accordare l'autorizzazione deve essere motivato e notificato al richiedente entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Contro il provvedimento del Responsabile del servizio che rifiuta l'autorizzazione o ne dispone la revoca o la sospensione o l'annullamento è ammesso ricorso alla Giunta Regionale entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione della decisione.

### CAPO II - Norme per il rilascio e l'esercizio dell'autorizzazione

#### Art.9 - Richiesta dell'autorizzazione

Nel caso di impresa individuale l'autorizzazione deve essere richiesta dal titolare della stessa in possesso della qualificazione professionale; qualora l'autorizzazione sia richiesta da impresa gestita in forma societaria questa deve essere presentata dal legale rappresentante della società.

Nel caso di società artigiana ai sensi della Legge 12/2002, deve essere indicato il socio o i soci in possesso della qualifica professionale relativa alla autorizzazione richiesta.

#### Art.10 - Domanda di autorizzazione

La domanda di autorizzazione all'esercizio delle attività di parrucchiere misto deve essere presentata al responsabile del servizio, su carta legale, tramite il competente ufficio comunale e deve contenere i seguenti requisiti essenziali:

- a.- Cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza del richiedente e Codice Fiscale.
- b.- Denominazione della ditta che intende esercitare l'attività.
- c.- Precisa ubicazione del locale o dei locali ove esercitare l'attività.
- d.- Data in cui si presume di iniziare l'attività.
- e.- Tipologia dell'attività per cui si chiede l'autorizzazione e numero degli addetti

Il richiedente deve inoltre dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità ai sensi della normativa vigente, quanto segue:

- a) il possesso della qualificazione professionale ai sensi della L.R. 12/2002;
- b) il titolo di possesso dei locali;

#### Art. 11 Documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- certificato di agibilità/abitabilità;
- planimetria 1: 1 00 dei locali completa di indicazioni della destinazione d'uso dei dei singoli locali, della superficie degli stessi e della relativa superficie finestrata apribile nonché della disposizione delle attrezzature;
- elenco delle attrezzature ed apparecchiature elettromeccaniche;
- relazione tecnica ove devono essere indicati anche i mezzi di disinfezione che si intendano adottare e, qualora si intenda installare, le caratteristiche degli impianti di ventilazione artificiale, il tutto a firma di tecnico abilitato.

Attività esistenti: le attività esistenti devono essere in possesso o adeguarsi ai requisiti igienici previsti per i locali, le attrezzature e la conduzione dal Regolamento entro il termine di quattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

#### Art.12 - Rilascio dell'autorizzazione

L'autorizzazione di cui all'art.2 è rilasciata con provvedimento del Responsabile del servizio.

L'autorizzazione dovrà essere esposta nel locale destinato all'attività ed esibita su richiesta dei funzionari od agenti della forza pubblica o di quelli preposti al controllo sanitario.

Coloro che esercitano l'attività presso enti, istituti, associazioni, eccezionalmente presso il domicilio del cliente, devono recare con se l'autorizzazione o copia di essa ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

Della decisione del Responsabile del servizio viene data comunicazione all'interessato a mezzo di messo comunale.

Del rilascio dell'autorizzazione il Responsabile del servizio provvede ad informare i seguenti uffici:

- la sede provinciale dell'I.N.A.I.L.;
- l'ufficio tributi del Comune;
- l'unità operativa Igiene Pubblica dell'A.S.S.;

Entro 90 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, l'interessato dovrà produrre il certificato o l'autocertificazione attestante gli estremi di iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio.

Trascorsi 60 giorni dalla richiesta senza che l'autorizzazione sia stata rilasciata, essa si intende concessa (cd. silenzio-assenso).

#### Art.13 - Modifiche

Ogni modifica sostanziale dei locali e delle attrezzature rispetto a quanto autorizzato inizialmente, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Responsabile del servizio sentito il responsabile sanitario dell'Unità Operativa Igiene Pubblica dell'Azienda Servizi Sanitari.

#### Art.14 - Cessazione dell'attività

Entro 90 giorni dalla cessazione dell'attività, il titolare dovrà consegnare al competente ufficio comunale l'autorizzazione che, comunque, dopo tale termine decade per perdita dei requisiti.

#### Art.15 - Prosecuzione dell'attività in caso di morte o di invalidità permanente del titolare.

In caso di decesso del titolare, gli aventi diritto indicati nel 3° comma art.5 L. nr. 12/2002 possono essere titolari dell'autorizzazione, per il periodo previsto da detto. articolo, senza l'accertamento della qualificazione purchè l'attività venga svolta da personale qualificato.

#### Art. 16. Trasferimento dell'azienda

Il trasferimento dell'azienda in gestione o proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, finalizzato all'esercizio dell'attività, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti previsti dal regolamento comunale.

Il subentrante deve presentare denuncia preventiva di inizio attività al comune così come previsto dall'art. 30 comma 6 della LR 12/2002.

La denuncia deve contenere la dichiarazione di sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi prescritti per l'esercizio dell'attività e deve essere provato, con idonea documentazione, l'effettivo trasferimento dell'azienda.

#### Art.17- Trasferimento della sede

Coloro che intendono trasferire la sede dell' attività in un'altra località del territorio comunale, dovranno presentare domanda al Sindaco osservando le norme del presente Regolamento

CAPO III - Norme igienico sanitarie

Art. 18 Accertamenti igienico sanitari

L'accertamento dei requisiti igienico sanitari dei locali e delle attrezzature dei locali destinati allo svolgimento delle attività per cui viene richiesta l'autorizzazione, nonché dei requisiti sanitari relativi alle procedure inerenti dette attività è di competenza del Dipartimento di Prevenzione dell'ASS. n.4 "Medio Friuli" art. 30 lettera b) L.R. 22.04.2002 n. 12.

Art. 19 Requisiti di sicurezza e igienico - sanitari dei locali

Le attività di cui al presente regolamento possono essere esercitate presso il domicilio dell'esercente. I locali devono essere separati e distinti dai locali destinati ad uso diverso, con accesso indipendente dall'esterno, servizi igienici autonomi e con le caratteristiche di seguito indicate.

I locali dell'attività, oltre ad essere conformi alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti, devono possedere le seguenti caratteristiche:

a) La superficie minima per l'esercizio dell'attività di parrucchiere misto deve essere di almeno mq 20. I locali devono avere superfici finestrate apribili pari ad almeno 1/10 della superficie del pavimento. Qualora tale risultato non fosse ottenibile, è necessario prevedere un impianto di aerazione artificiale: prima dell'installazione, il progetto dell'impianto dovrà essere sottoposto al parere preventivo da parte del DP dell'ASS. L'ottenimento dei requisiti di microclima dovrà essere dimostrato anche nei casi di suddivisione dei locali in zone di lavoro distinte tramite setti. Per gli esercizi che fanno uso di caschi in relazione alle caratteristiche dei locali e delle attività potranno essere imposti, su proposta del Dipartimento di Prevenzione, mezzi di ventilazione sussidiaria;

b) Pavimenti a superficie unita, lavabile e impermeabile, pareti di materiale liscio, lavabile ed impermeabile fino ad un'altezza di m 2 dal pavimento;

c) Gli esercizi dovranno essere dotati di servizi igienici ad uso esclusivo dell'esercizio composti da latrina e antilatrina con lavabo provvisti di distributore di sapone, asciugamani a perdere, cestino per i rifiuti ed accessibili direttamente dall'interno dell'esercizio e con le caratteristiche di cui al punto b);

d) Qualora venga effettuata negli stessi locali attività di pedicure, la zona destinata allo svolgimento di tale attività dovrà essere separata dal resto mediante un setto divisorio di materiale liscio, lavabile e impermeabile fino ad un'altezza di m 2 dal pavimento e dotata di lavapedici;

e) Gli impianti (elettrico, di riscaldamento, di ventilazione artificiale) tutte le apparecchiature che utilizzano corrente elettrica devono essere conformi alla L. 46/90, D.to Lg.vo n. 626 del 25.11.1996, D.P.R. n. 462 del 22.10.2001 (marcatura CE, interruttore differenziale con I<sub>dn</sub> ? 30 mA, ec.);

f) I locali inoltre dovranno essere conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori D.to Lgs.vo 626/94 e succ. mod. ed int. (ad esempio devono essere previsti: spogliatoi per il personale, armadi per il vestiario, vie ed uscite d'emergenza, luci d'emergenza ec.);

Art. 20- Conduzione igienica dell'attività

Al titolare dell'autorizzazione incombono l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, anche se la loro applicazione è affidata al personale dipendente:

a) i rifiuti solidi devono essere raccolti in recipienti lavabili dotati di adeguato sistema di chiusura, allontanati e smaltiti in conformità al regolamento comunale per i rifiuti solidi al D.to Lg.vo n. 22 del 15.02.1997;

- b) I prodotti impiegati per il trattamento del capello, dell'epidermide, delle unghie dovranno essere conformi a quanto disposto nella L. 11.10.1986, n. 713 e successive modifiche. Tinture, fissativi ed altri preparati impiegati, non dovranno contenere sostanze tossiche o nocive alla salute e dovranno rispondere ai requisiti delle leggi vigenti. Il cliente dovrà essere adeguatamente informato prima dell'applicazione di sostanze che possono provocare reazioni allergiche;
- c) I procedimenti tecnici di lavorazione nei quali sono impiegati prodotti o solventi, le cui esalazioni possono essere moleste o nocive, devono essere sempre seguiti da rapide aereazioni dell'ambiente;
- d) Durante le applicazioni o l'uso di liquidi o sostanze infiammabili si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme o si fumi;
- e) Il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia e di igiene, con speciale riguardo alle mani ed alle unghie, ed indossare una sopravveste bianca o di altro colore chiaro, sempre in stato di perfetta pulizia (il personale che presenti lesioni cutanee alle mani dovrà indossare guanti protettivi in lattice, vinile ec.);
- f) Prima di iniziare ciascun servizio, l'addetto al servizio deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone;
- g) Nelle attività di manicure e pedicure estetico, la parte da trattare deve essere lavata con acqua e sapone ed accuratamente disinfettata;
- h) Onde evitare la diffusione di malattie a trasmissione ematica, tutte le attrezzature che possono essere contaminate con il sangue dovranno essere del tipo monouso, da gettare dopo ogni utilizzo, oppure dovranno essere in materiale che possa essere sottoposto a processi di sterilizzazione. Pertanto al termine di ogni applicazione le attrezzature non monouso dovranno essere lavate con acqua e detergente e successivamente sterilizzate con stufa a secco (160 C° per 2 ore oppure 170 C° per un ora o 180 C° per 30 minuti). In alternativa alla sterilizzazione con tale metodo fisico potranno essere usati disinfettanti ad "alto livello di attività". I prodotti e le procedure dovranno essere preventivamente approvate dal DP;
- i) Tutti i locali dell'esercizio e le attrezzature devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente con ipoclorito di sodio (in diluizione al 10%);
- l) Nel caso di contaminazione di attrezzature o ambienti con sangue, si raccomanda di attuare sempre la disinfezione nei modi sopra descritti;
- m) E' vietato, durante la rasatura, togliere dal rasoio la saponata con carta che non offra la massima garanzia d'igiene;

n) Dopo la rasatura della barba deve essere assicurata ai clienti la possibilità di lavarsi con acqua corrente; la superficie rasata deve essere spruzzata con soluzione alcolica al 50% o con altri preparati disinfettanti;

o) Per spargere talco si deve esclusivamente fare uso di polverizzatore. E' proibito l'uso di piumini o di preparati essiccatori (allume, ecc.);

p) Coloro che intendono effettuare anche il servizio a domicilio del cliente, dovranno recarvisi forniti di valigetta contenente gli strumenti e di quanto necessario per il rispetto delle norme igieniche sopraelencate;

#### Art. 21 Requisiti igienici delle attrezzature

Si dovranno soddisfare i seguenti requisiti igienici:

a) arredamento lavabile e disinfettabile;

b) dotazione di biancheria pulita per ogni cliente contenuta in appositi armadietti;

c) recipienti distinti, lavabili e disinfettabili per la biancheria usata e per i rifiuti;

d) i sedili dell'esercizio dovranno essere forniti di poggiacapo con carta o telo da cambiarsi per ogni persona: così pure dovranno essere puliti e cambiati di volta in volta per ogni persona gli asciugamani ed eventuali sopravesti. Questo materiale dovrà essere riposto in appositi armadietti;

e) gli strumenti e le suppellettili dell'esercizio dovranno essere tenuti costantemente con la più rigorosa e scrupolosa pulizia. Quelli che vengono a contatto diretto con la parte cutanea del cliente, dovranno essere disinfettati come previsto dalle procedure identificate nella "conduzione igienica dell'esercizio".

#### CAPO IV - Orari e tariffe

##### Art.22 - Orari

Gli orari giornalieri delle attività e le giornate di chiusura annuali vanno stabiliti con ordinanza del Sindaco, sentite le Organizzazioni di categoria.

E' fatto obbligo al titolare d'esercizio di esporre l'orario preventivamente segnato e vidimato dall'amministrazione comunale, in maniera ben visibile dall'esterno del negozio.

Alla fine dell'orario di lavoro è concessa la prosecuzione dell'attività per il tempo massimo di un'ora a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso; nella eventualità della chiusura meridiana è concessa solamente l'ultimazione, a porte chiuse, dei servizi in svolgimento per il tempo massimo di mezz'ora.

##### Art.23 - Tariffe

Le organizzazioni di categoria stabiliranno le tariffe minime comunicandole al Comune.

Il titolare del salone dovrà esporre le proprie tariffe, che comunque non dovranno essere inferiori a quelle stabilite e comunicate al Comune, in maniera ben visibile all'attenzione della clientela, possibilmente in prossimità della cassa dell'esercizio.

## CAPO V- Controlli e sanzioni

### Art.24 - Controlli

Gli agenti di Polizia Municipale e della Forza Pubblica, incaricati alla vigilanza delle attività previste nel presente Regolamento, sono autorizzati ad accedere agli opportuni controlli in tutti i locali compresi quelli presso il domicilio in cui si svolgono le attività suddette.

### Art.25 - Sanzioni

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscono reato contemplato dal Codice Penale, sono accertate e punite ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di violazione dei regolamenti comunali.

### Art.26 - Abusivismo

Il Sindaco ordina la cessazione dell'attività quando questa viene esercitata senza autorizzazione.

Decorsi 10 giorni dall'intimazione, qualora l'ordine non venga eseguito, il Responsabile del servizio dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato.

Nel caso di esercizio in forma ambulante delle attività previste dal presente Regolamento, salvo la deroga prevista dall'art.2, è prevista una sanzione amministrativa di 2.582,28 Euro.

### Art.27 - Sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione

Nel caso di esercizio dell'attività in assenza della prescritta autorizzazione, l'esercente è soggetto a sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 34 della L.R. 12/2002.

Nel caso di altre infrazioni, è prevista la sospensione dell'autorizzazione per un periodo non superiore a trenta giorni che si converte in revoca nei casi di particolare gravità o di recidiva.

I relativi provvedimenti sono notificati al titolare.

## CAPO VI - Norme transitorie e finali

Art.28 - Entrata in vigore del presente regolamento

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione consiliare di adozione.